

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni (<i>Discussione e rinvio</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione consegnata dalla rappresentante del Governo</i>)	28

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 16.05.

7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) illustra la risoluzione, presentata da lui stesso e dal deputato Palese, la quale intende costituire una sorta di denominatore politico comune rispetto a una tematica, quella dell'utilizzo degli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni, che è stata lungamente approfondita dalla Commissione Finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari

derivati, le cui audizioni sono terminate alla metà del 2015. Dal momento che, per vari motivi, non si è giunti all'approvazione di un documento conclusivo di tale indagine, dopo circa un anno dalla conclusione del ciclo di audizioni previsto in quell'ambito, ha ritenuto opportuno giungere, attraverso l'atto di indirizzo in discussione, a concludere il notevole lavoro svolto su quella tematica, predisponendo un testo che non intende rappresentare una posizione di parte, ma che mira invece a definire, per il futuro, una serie di punti fermi imprescindibili.

In primo luogo la risoluzione impegna il Governo a presentare proposte normative volte ad un reale abbattimento del debito pubblico, nella consapevolezza di come tale fattore costituisca uno dei problemi fondamentali del Paese.

In secondo luogo si domanda di garantire piena *accountability*, nei confronti del Parlamento e dell'opinione pubblica, circa tali operazioni finanziarie.

Inoltre si richiede al Governo di definire linee guida che consentano una netta distinzione tra le operazioni finanziarie derivati di natura essenzialmente assicurativa, che possono perciò essere consentite ai soggetti pubblici, e le operazioni in

derivati di carattere speculativo, che dovranno invece essere inibite a tali soggetti.

La risoluzione impegna altresì il Governo a predisporre una normativa quadro per definire adeguati meccanismi di controllo sulle predette operazioni, anche attraverso il coinvolgimento della Corte dei conti.

L'atto di indirizzo domanda quindi di stabilire, per il futuro, un meccanismo di incompatibilità il quale preveda che i soggetti impegnati presso il Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione dei derivati non possano, per un certo periodo di tempo, trasferirsi presso banche o altri intermediari finanziari privati operanti in derivati come controparti delle amministrazioni pubbliche.

Chiede quindi che nella prossima settimana si giunga alla votazione dell'atto di indirizzo.

La Sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rilevare come il Governo si riservi una compiuta valutazione sulla risoluzione, consegna alle Commissioni documentazione su tale tema (*vedi allegato*), nella quale si fornisce un'analisi degli interventi normativi realizzati, soprattutto nelle ultime due legislature, relativamente all'utilizzo dei derivati da parte delle ammini-

strazioni pubbliche, richiamando in particolare come, dal 1° gennaio 2014, alle regioni e agli enti locali sia vietato stipulare nuovi contratti derivati, rinegoziare contratti esistenti o sottoscrivere contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

Sottolinea inoltre, per quanto riguarda lo Stato, come, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera, il disegno di legge di riforma della legge n. 196 del 2009 preveda che nella sezione seconda del Documento di economia e finanza sia indicato il dato concernente la spesa per interessi correlata agli strumenti finanziari derivati.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) sottolinea la notevolissima rilevanza politica del tema affrontato dalla risoluzione, la quale costituisce un'importante occasione per compiere in maniera condivisa un positivo passo avanti in questa materia, auspicando che le Commissioni non commettano l'errore di perdere tale occasione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

Risoluzione 7-00991 Capezzone: Ricorso agli strumenti finanziari derivati da parte delle pubbliche amministrazioni.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Con la Risoluzione in Commissione n. 7-00991 l'On. Daniele Capezzone ed altri – nel richiamare l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze in tema di strumenti finanziari derivati – affrontano la problematica dell'utilizzo di tali strumenti per la gestione del debito pubblico sia a livello di amministrazione centrale, che di enti locali, impegnando il Governo, tra l'altro, a presentare in Parlamento proposte normative volte ad un abbattimento del debito pubblico e a garantire piena *accountability* sulle operazioni finanziarie in strumenti derivati.

Con riferimento a possibili proposte di linee guida sull'operatività in derivati dello Stato e degli enti locali occorre precisare, innanzi tutto, che l'assetto normativo attuale prevede possibilità pressoché nulle per gli enti territoriali. Infatti, dal 1° gennaio 2014, in base alla vigente formulazione dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2014 articolo 1, comma 572, a regioni ed enti locali è fatto divieto di stipulare nuovi contratti derivati, di rinegoziare quelli esistenti e di sottoscrivere contratti di finanziamento che includono componenti derivate, con limitatissime eccezioni, per le quali le amministrazioni territoriali possono solamente:

estinguere anticipatamente i contratti derivati da essi detenuti;

riassegnare i medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette « novazioni soggettive ») senza che

vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica della passività sottostante, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

perfezionare contratti di finanziamento che includono l'acquisto di *cap* da parte dell'ente, cioè di un'opzione che protegga l'ente dal rialzo dei tassi su mutui stipulati a tasso variabile.

Per quanto riguarda lo Stato, pur non essendoci preclusioni per tipologia di strumento, si fa presente che i derivati possono essere utilizzati al fine di modificare, sinteticamente, i flussi finanziari relativi a passività statali. Per cui le operazioni in derivati debbono mantenere un legame o con specifici prestiti o con portafogli di prestiti. In particolare, i derivati sono stati stipulati per finalità di copertura dei rischi o nell'ottica di riduzione dell'esposizione ad oscillazioni dei tassi di interesse, considerando a tal fine il tasso fisso come elemento di certezza e stabilità. Tale approccio è stato ritenuto compatibile con una gestione prudente del debito pubblico italiano.

Per quanto concerne le procedure di controllo, si fa presente che tutti i contratti derivati sono sottoposti ai controlli della Ragioneria Generale dello Stato pre-

visti dalla legge, a regolare rendicontazione alla Corte dei conti nell'ambito di una relazione semestrale sulla gestione del debito pubblico, nonché in risposta a specifiche richieste in fase di elaborazione del rendiconto annuale dello Stato.

Inoltre, a proposito dell'*accountability*, trasparenza e conoscibilità delle operazioni finanziarie derivate, si deve sottolineare l'evoluzione verificatasi negli ultimi tempi con le audizioni in Commissione Finanze della Camera dei Deputati e, soprattutto, con il Rapporto annuale sul debito pubblico. Il livello dell'informazione fornita pone ormai l'Italia ai primi posti in termini di trasparenza sull'argomento ed è idonea a consentire valutazioni sul fenomeno sia nella sua globalità, sia con riferimento alle singole tipologie di derivati effettivamente utilizzati.

Si soggiunge che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.30 all'Atto Camera 3828, di riforma della legge 196 del 2009, è previsto che nella sezione seconda del Documento di Economia e Finanza venga fornito il dato della spesa per interessi correlata ai citati strumenti finanziari derivati.

Sulla questione, la Banca d'Italia ha comunicato che i dati di flusso relativi al portafoglio in strumenti finanziari derivati delle amministrazioni centrali sono pubblicati nei « Conti finanziari – Supplemento al Bollettino Statistico – Indicatori monetari e finanziari »; la versione più aggiornata è del 6 giugno 2016. Il citato documento e l'accesso ai dati sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia alla sezione Statistiche (<https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/conti-patrimoniali/conti-finanza/index.html>).